

Prot. 392083/RU

Roma, 31 agosto 2022

## **CIRCOLARE N. 32/2022**

### **PRODOTTI ENERGETICI. RIDETERMINAZIONE TEMPORANEA ALIQUOTE DI ACCISA SUI CARBURANTI DAL 22 AGOSTO 2022 AL 20 SETTEMBRE 2022. ADEMPIMENTI PER GLI ESERCENTI.**

L'art. 8, comma 1, lett. a), del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – *Serie generale* – n. 185 di pari data, ha disposto un'ulteriore rideterminazione, temporanea, di talune aliquote di accisa di cui all'Allegato I al testo unico approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, (TUA), senza soluzione di continuità e nelle misure fissate da precedenti analoghi interventi di riduzione.

Tale iniziativa fa seguito a quella adottata, con effetto dal 3 agosto 2022 e fino al 21 agosto 2022, dal decreto 19 luglio 2022 del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della transizione ecologica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – *Serie generale* - n. 172 del 25 luglio 2022 ed adottato ai sensi dell'art. 1, commi 290 e ss., della legge n. 244/2007, e dell'art. 1-*bis*, comma 8, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.

Sulla base di quanto previsto dal citato art. 8 del decreto-legge n. 115/22, a decorrere **dal 22 agosto 2022** e fino **al 20 settembre 2022** restano vigenti le aliquote di accisa specificate ai punti 1), 2), 3) e 4) della lett. a) del comma 1, per i seguenti prodotti energetici:

- benzina: **euro 478,40 per mille litri;**
- oli da gas o gasolio usato come carburante: **euro 367,40 per mille litri;**
- gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante: **euro 182,61 per mille chilogrammi;**
- gas naturale usato per autotrazione: **euro zero per metro cubo.**

Conseguentemente, l'art. 8, comma 2, mantiene per il medesimo periodo la disapplicazione dell'aliquota ridotta prevista per il gasolio commerciale dal punto 4-*bis* della Tabella A allegata al TUA, di cui ordinariamente beneficiano gli esercenti trasporto di merci e trasporto di persone (art. 24-*ter* del TUA).

Quanto agli adempimenti per gli esercenti depositi commerciali di cui all'art. 25, comma 1, del TUA nonché impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lett. b), del medesimo art. 25, l'art. 8, comma 3, stabilisce l'obbligo di trasmettere entro la data del **7 ottobre 2022**, tramite PEC ovvero per via telematica, al competente Ufficio delle dogane i dati dei quantitativi fisici dei carburanti, le cui aliquote di accisa sono state rideterminate, giacenti nei serbatoi alla fine della giornata del **20 settembre 2022**.

Di sicuro rilievo per gli esercenti le novità introdotte dal medesimo art. 8 in ordine all'assolvimento del suddetto adempimento:

- la comunicazione delle giacenze non va effettuata qualora, alla scadenza del periodo di applicazione delle aliquote di accisa oggetto di rideterminazione, ne venga disposta la proroga (comma 3);
- l'utilizzo di modelli stabiliti e approvati con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e monopoli per la trasmissione dei dati relativi ai quantitativi dei prodotti usati come carburante in giacenza (comma 6), ove obbligatoria.

Marcello Minenna